

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MONCALIERI**

R.G.792/10

Aldo/ Assicurazioni +1

Il Giudice di Pace di Moncalieri, sciogliendo la riserva che precede

Viste le istanze formulate dalle parti, esaminata la documentazione in atti

- Rilevato che con l'art. 148 D.Lgs 209/2005 il legislatore ha posto un preciso obbligo, a carico della compagnia di assicurazioni, di richiedere integrazioni al danneggiato, qualora la richiesta di risarcimento non sia completa o non sia possibile procedere alla liquidazione del danno, con l'indicazione dei motivi che impediscono il risarcimento richiesto;
- Rilevato che la Ass.ni, in violazione dell'art. 148 c. II e V D.Lgs 209/2005, ha posto in essere un comportamento ingiustificatamente dilatorio, rallentando notevolmente, i tempi per l'attore di veder soddisfatto un proprio interesse;
- Rilevato che il nuovo art. 145 del D.Lgs 209/2005 ha tassativamente previsto che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia richiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno;
- Rilevato che è risultato solo in corso di causa che il convenuto Luca al momento del sinistro era sprovvisto di idonea polizza assicurativa, contrariamente a quanto dichiarato nel modello C.A.I., ove come compagnia assicuratrice risulta essere la Assicurazioni;
- Rilevato che la Assicurazioni avrebbe dovuto, già in fase stragiudiziale, comunicare all'odierno attore di non poter procedere alla liquidazione del danno, evitando in tal modo dispendio di procedura e di costi;
- Ritenuto che le circostanze tutte sopra evidenziate impongono la condanna della Assicurazioni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96



c.p.c., sussistendo sia l'elemento soggettivo (colpa grave o malafede) che l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).

P.Q.M

- DICHIARA cessata la materia del contendere tra Aldo e la Assicurazioni;

- AUTORIZZA la chiamata in causa della Assicurazioni, , a cura del sig. Aldo, rimettendolo

in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c.

- DICHIARA compesate le spese di causa tra Aldo e la Assicurazioni;

- CONDANNA la Assicurazioni ex art. 96 c.p.c. u.c. al pagamento in favore dell'attore della somma equitativamente determinata in € 500,00 oltre interessi dalla data della presente ordinanza fino al soddisfo.

FISSA

per la prosecuzione del giudizio udienza al **1 febbraio 2012 ore 9,00**

- Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Moncalieri, 19 novembre 2011



Il Giudice di Pace
Avv. Rita Falco

Depositato in Cancelleria il 21 NOV 2011

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosa PETRONZI